Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 1° agosto 2024

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane - accordo di rinnovo del 9 luglio 2024 (codice CNEL: J271)

Il 9 luglio 2024 Federcasse, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca-Uil hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL il personale delle aree professionali delle banche del credito cooperativo, casse rurali e artigiane, scaduto il 31 dicembre 2022.

Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti relative al suddetto accordo di rinnovo, suddivise per argomento.

1. DECORRENZA E DURATA;
2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI;
3. *UNA TANTUM*;
4. INDENNITÀ MODALI;
5. OBBLIGHI FONDAMENTALI;
6. MALATTIA;
7. BANCA DEL TEMPO SOLIDALE;
8. ORARIO SETTIMANALE, ORARIO GIORNALIERO E ORARIO DI SPORTELLO;
9. DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE;
10. ENTE BILATERALE.

1. DECORRENZA E DURATA

L'accordo di rinnovo decorre dal 9 luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2025, sia per la parte normativa sia per la parte economica.

2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Le parti hanno stabilito un adeguamento dei minimi tabellari in base a quanto illustrato nella seguente tabella.

Area	Livello	Minimi contrattuali (importi in euro)		
		1° settembre 2024	1° gennaio 2025	1° gennaio 2026
Quadri direttivi	4	4.978,66	5.059,28	5.160,06
	3	4.239,27	4.309,32	4.396,88
	2	3.815,86	3.882,36	3.965,48
	1	3.600,61	3.663,99	3.743,21
3ª area professionale	4	3.206,90	3.266,90	3.341,90
	3	2.943,02	2.994,78	3.059,49
	2	2.780,38	2.829,28	2.890,41
	1	2.637,95	2.684,35	2.742,34
2ª area professionale	2	2.474,19	2.517,71	2.572,11
	1	2.315,18	2.335,90	2.406,80
1ª area professionale	livello unico	2.156,20	2.194,12	2.241,53

3. *UNA TANTUM*

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (9 luglio 2024), con le competenze di luglio 2024 sarà riconosciuto un importo forfettario a titolo di *"una tantum"*, così come meglio specificato nella seguente tabella (in caso di rapporti di lavoro part-time, gli importi saranno riproporzionati):

Area	Livello	Importo *una tantum* (in euro)
Quadri direttivi	4	1.612,42
	3	1.401,02
	2	1.329,94
	1	1.267,54
3ª area professionale	4	1.200,00
	3	1.035,26
	2	978,00
	1	927,94
2ª area professionale	2	870,33
	1	814,40
1ª area professionale	livello unico	758,47

4. INDENNITÀ MODALI

In materia di indennità, le parti, con il presente accordo, hanno introdotto una indennità di rischio per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività di supporto nonché complementari all'operatività di cassa delle apparecchiature automatizzate nelle filiali sprovviste di cassa tradizionale, pari a 80,00 euro mensili per 12 mensilità riproporzionate in ragione dei giorni di effettivo svolgimento delle predette attività.

5. OBBLIGHI FONDAMENTALI

Con l'accordo di rinnovo, le parti hanno eliminato il previgente divieto in capo ai lavoratori di prestare a terzi la propria opera. Nell'eventualità, il lavoratore deve fornire preventivamente all'azienda tutte le informazioni utili al fine di permettere a quest'ultima di valutare eventuali cause ostative o limitative previste dalla legge.
Tali condizioni, se ritenute insussistenti, dovranno essere comunicate dall'azienda al lavoratore interessato entro 15 giorni dalla richiesta.

6. MALATTIA

La nuova formulazione dell'art. 55 specifica che le giornate di assenza per effettuare terapie salvavita o terapie rese necessarie in conseguenza di malattie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative non sono computate ai fini della determinazione del periodo di comporto.

7. BANCA DEL TEMPO SOLIDALE

Con l'accordo in commento, le parti hanno definito i principi generali per l'istituzione della Banca del Tempo Solidale, quale strumento di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sostegno alla famiglia, solidarietà sociale ed inclusione.

Con tale istituto, viene fornito un supporto alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali o familiari, per le quali si renda necessaria una disponibilità di permessi retribuiti ulteriore rispetto a quella ordinaria o per svolgere attività di rilievo sociale.

In via prioritaria, sono destinatari di tale provvedimento le lavoratrici e i lavoratori che abbiano esaurito la dotazione individuale di permessi retribuiti e di ferie e che:

- versino in gravi situazioni di salute;
- prestino assistenza a familiari affetti da handicap o malattie gravi e ingravescenti;
- siano assenti per motivi legati a disagi comportamentali o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di figli minorenni;
- svolgano attività di volontariato sociale, civile, ambientale o di assistenza e soccorso.

La Banca del Tempo Solidale è alimentata dalle donazioni volontarie (gratuite e non ripetibili) da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di ore della propria dotazione individuale di permessi retribuiti (banca ore o permessi ex festività) e di ferie.

Inoltre, anche le aziende verseranno un contributo alla Banca del Tempo Solidale pari almeno al 30% del totale delle ore versate dalle lavoratrici e lavoratori.

Le ore/giornate versate nella Banca del Tempo Solidale si traducono in permessi retribuiti della durata minima di 1 ora e non sono monetizzabili.

Nel corso di apposito incontro annuale, le aziende informeranno le competenti organizzazioni sindacali sulla dotazione e sull'utilizzo della Banca del Tempo Solidale.

8. ORARIO SETTIMANALE, ORARIO GIORNALIERO E ORARIO DI SPORTELLO

ORARIO SETTIMANALE (art. 118)

A partire dal 1° luglio 2025, per il personale inquadrato nelle tre aree professionali l'orario di lavoro settimanale sarà pari a 37 ore (in luogo delle attuali 37 ore e 30 minuti).

ORARIO GIORNALIERO (art. 119)

L'azienda ha la possibilità di fissare l'orario giornaliero in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo i seguenti nastri orari:

- un nastro orario standard, compreso fra le ore 8:00 e le ore 17:15, per tutti i lavoratori;
- un nastro orario extra standard, compreso fra le ore 7:00 e le ore 19:15, per una quota non superiore al 22% (prima era 20%), con un minimo di 10 addetti (prima erano 7 addetti), di tutto il personale dell'azienda;
- articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 4% (prima era il 2%), con un minimo di 5 addetti (prima erano 2 addetti), di tutto il personale dipendente dall'azienda in caso di

effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende.

Inoltre, dai nastri orari e dalle suddette percentuali restano escluse le succursali con orari speciali (art. 122, punti da 2 a 7 - e non più 6 - del CCNL).

Da ultimo, le parti hanno previsto che l'applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 4%) e di quella prevista per l'orario multiperiodale, non può risultare "in flessibilità" più del 20% (prima era il 18%) del personale dipendente.

ORARIO DI SPORTELLO (art. 122)

L'orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l'azienda. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti in tutte le casistiche già previste dal CCNL e, a seguito dell'accordo di rinnovo, anche nelle aree territoriali costiere.

9. DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Con l'accordo in commento, le Parti hanno previsto che il congedo previsto per le ipotesi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere e debitamente certificati è elevato da 6 a 12 mesi.

10. ENTE BILATERALE

Con l'accordo in commento, le parti convengono sulla necessità di definire:

- un contributo ulteriore da destinare alla Cassa Mutua Nazionale;
- entro il 31 ottobre 2024 uno specifico accordo con il quale:
  - aggiornare il Regolamento del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo", anche prevedendo strumenti di fruizione delle opportunità della c.d. "staffetta generazionale";
  - definire lo Statuto e il Regolamento operativo dell'Ente bilaterale del credito cooperativo (EnBiCC) affinché sia operativo dal 1° gennaio 2025, anche definendo nel suo ambito una prestazione di sostegno alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti in costanza di rapporto di lavoro;
  - aggiornare il Regolamento istitutivo del "Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità" (FOCC) e definirne il Regolamento operativo.

A riguardo, le parti hanno identificato alcuni elementi essenziali.

FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO COOPERATIVO E DEL FOCC

Per il biennio 2025-2026, è sospeso il versamento dello 0,36% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali al Fondo di solidarietà, con decorrenza 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026. A riguardo, le parti chiedono al Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà di voler provvedere deliberando tempestivamente in tal senso e comunque entro il 31 dicembre 2024.

Sempre per il biennio 2025-2026, il finanziamento del FOCC (il cui obbligo decorre dal 1° gennaio 2025) è fissato nella misura dello 0,28% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui ⅔ a carico del datore e ⅓ a carico del lavoratore.
Entro il 31 dicembre 2026 le parti valuteranno l'esigenza di ripristino di una contribuzione al Fondo di Solidarietà, ferma restando la ripartizione per 2/3 a carico del datore e per 1/3 a carico del lavoratore.

PRESTAZIONE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DECEDUTI

Nell'ambito dell'EnBiCC sarà istituita una sezione speciale per la gestione di una prestazione rivolta alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti in costanza di rapporto di lavoro, finanziata per il 2025-2026 con una contribuzione pari allo 0,02% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con la medesima ripartizione di cui sopra).

AUTONOMIA ENTI BILATERALI TERRITORIALI

L'operatività dell'EnBiCC e del FOCC non ha effetti sulle prerogative degli Enti bilaterali costituiti su base territoriale e sui destinatari delle prestazioni erogate. Tali enti proseguono in autonomia le proprie attività e senza oneri economici o organizzativi aggiuntivi derivanti dalla costituzione e operatività degli Enti nazionali citati.

CASSA MUTUA NAZIONALE

Per il biennio 2025-2026, la contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale è aumentata del 0,06% (con la medesima ripartizione di cui sopra). Da ultimo, le parti si raccomandano che il medesimo incremento sia praticato anche in favore delle casse mutue territoriali in essere nella categoria.

***

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)